

Legge regionale 04 luglio 2001, n.29

Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1998, n. 52 (Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego). Soppressione dell'Ente Toscana Lavoro.

ARTICOLO 1

(Modifiche all'articolo 3 della LR 52/1998)

1. Dopo la lettera g) del comma 3 dell'articolo 3 della LR 52/1998 e' inserita la seguente:

"g bis) cura, all'interno del sistema informativo regionale, la gestione delle informazioni e delle banche dati dei servizi per l'impiego, garantendone la connessione con il Sistema informativo lavoro (SIL) di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;"

2. La lettera h) del comma 3 dell'articolo 3 della LR 52/1998 e' sostituita dalla seguente:

"h) svolge compiti di assistenza tecnica e cura il monitoraggio e la valutazione del sistema regionale dei servizi per l'impiego con particolare riferimento all'impatto socio-economico e di genere, all'efficacia delle politiche e dei programmi, all'efficienza dei servizi e alla qualita' delle prestazioni;"

ARTICOLO 2

(Modifiche all'articolo 5 della LR 52/1998)

1. Il comma 2 dell'articolo 5 della LR 52/1998 e' sostituito dal seguente:

"2. Per tali funzioni la Giunta regionale assicura la consultazione, per quanto di competenza, delle Province interessate e della Commissione regionale permanente tripartita di cui all'articolo 7".

ARTICOLO 3

(Modifiche all'articolo 7 della LR 52/1998)

1. Il comma dell'articolo 7 della LR 52/1998 e' sostituito dal seguente:

"6 Il funzionamento della commissione e' definito in apposito regolamento approvato dalla commissione stessa; alle riunioni della commissione possono partecipare, su invito del Presidente, in relazione alla peculiarita' delle materie trattate, rappresentanti del comitato di coordinamento istituzionale di cui all'articolo 8, delle altre forze

sociali, della Scuola e delle Università e della commissione regionale per le pari opportunità."

ARTICOLO 4

(Modifiche all'articolo 8 della LR 52/1998)

1. Il comma 6 dell'articolo 8 della LR 52/1998 è sostituito dal seguente:

"6. Il funzionamento del comitato è definito in apposito regolamento approvato dal comitato stesso."

ARTICOLO 5

(Modifiche all'articolo 15 ter della LR 52/1998)

1. Il comma 3 dell'articolo 15 ter della LR 52/1998 è sostituito dal seguente:

"3. In caso di parità di voto prevale il voto del presidente; i criteri per la determinazione della rappresentatività di cui al comma 2, lettere b), c), d) sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale."

ARTICOLO 6

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della LR 52/1998:

- a) articolo 2, comma 3;
- b) articolo 3, comma 3, lettera l);
- c) articolo 10, comma 2, punto l), lettera b);
- d) articolo 12;
- e) articolo 13;
- f) articolo 14;
- g) articolo 15;
- h) articolo 16, commi 3, 4 e 5;
- i) articolo 17, comma 2.

ARTICOLO 7

(Disposizioni finali)

1. L'Ente Toscana lavoro è soppresso a far data dal primo giorno del secondo mese successivo all'entrata in vigore della presente legge.

2. La Regione Toscana subentra nei rapporti attivi e passivi dell'Ente soppresso, ivi compresi i rapporti di lavoro del personale a tempo determinato; i dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nel ruolo regionale dalla data di soppressione dell'Ente Toscana Lavoro.

3. Le modalità della successione dei rapporti di cui al comma 2

sono disciplinate con deliberazione della Giunta regionale, che le determina, limitatamente alla disciplina dei rapporti di lavoro, previo confronto con le organizzazioni sindacali.